

Centro Studi Fiscali e Societari

Milano, 5 giugno 2017

CIRCOLARE INFORMATIVA 11/2017 ¹

Novità 22 maggio – 4 giugno 2017

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d'interesse generale.

Alberto Bonfiglio
Michela Bonfiglio
Studio Severgnini

Sommario

Piccole finanziarie, bilanci senza Ias	2
Comunicazioni Iva, cambio di rotta sul filo di lana.....	2
Comunicazioni Iva, firmato il Dpcm: proroga al 12 giugno. Commercialisti: tardiva e insufficiente.....	4
Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche.....	5
Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero	5
Scambio di informazioni, effetto-domino sui delegati ai conti black list	5
Utili di fonte estera non qualificati.....	6
Voucher, trasporti, bail-in: ecco i principali ritocchi alla manovra correttiva.....	6
DLgs. attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio	7
Crediti, debiti e titoli: rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato	7
Rideterminazione del valore della partecipazione, valida solo per la donazione.....	8
Sanzioni amministrative: novità del DLgs.231/2007, favor rei	8
Profili penali: novità del DLgs. 231/2007	9
Determinazione della plusvalenza sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro	9
Eliminazione del criterio quinquennale per la determinazione della base ACE	9
Utilizzo del credito IVA dell'anno precedente	10
Novità in materia di lavoro accessorio.....	10

¹ Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l'obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un'ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.

Piccole finanziarie, bilanci senza Ias

La circolare informa 14 Assoholding ha illustrato le conseguenze del Dlgs 136/2015 sui bilanci dei soggetti finanziari non bancari.

La circolare ricorda che con le modifiche apportate al Tub dal Dlgs. 141/2010 vi è stata una ri-regolamentazione del settore degli intermediari finanziari non bancari, con riduzione del numero delle attività riservate. Il nuovo quadro ha tuttavia reso necessaria l'introduzione di disposizioni specifiche anche in tema di bilancio di esercizio e consolidato, dettate con il Dlgs 136/2015 che ha - tra l'altro - abrogato il Dlgs. 87/1992. Per quanto concerne l'ambito applicativo del Dlgs 136/2015 la circolare evidenzia che è stata operata una distinzione tra:

- intermediari IFRS (in primis, soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell'albo dell'articolo 106 Tub; società capogruppo di gruppi bancari e finanziari di cui all'articolo 59 comma 1, lettera b e b-bis Tub), ai quali si applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- intermediari non IFRS, tenuti invece a redigere il bilancio secondo le disposizioni del Dlgs. 136/2015 e delle relative norme attuative.

Per quanto concerne invece gli intermediari che non rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs. 136/2015, in quanto non svolgono più attività riservata (ex holding di partecipazione finanziaria, intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico, quali le società che - all'interno dei gruppi industriali - svolgono esclusivamente attività di finanziamento nei confronti delle società del gruppo; merchant bank; società di venture capital; finanziarie regionali; società che acquistano crediti deteriorati; società di mutuo soccorso; società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione), la circolare precisa che la redazione del bilancio dovrebbe avvenire:

- in base alle regole ordinarie previste dal Codice Civile e dal Dlgs 127/1991, sebbene vi possa essere il rischio che tali regole possano risultare poco efficaci nel rappresentare la realtà economico, patrimoniale e finanziaria della società, anche in considerazione del tipo di attività svolta;
- laddove sia possibile l'adozione facoltativa in base al Dlgs 38/2005, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per le società di minori dimensioni, la circolare evidenzia che alle microimprese sarebbe preclusa l'adozione, seppure in via facoltativa, dei principi contabili internazionali. Se nel passato la scelta tra bilancio ordinario e bilancio in forma abbreviata avveniva in primo luogo tenuto conto dei costi necessari per reperire le informazioni necessarie alla redazione del bilancio, nel nuovo contesto normativo dovrebbero essere considerate anche le ricadute in termini di risultato economico, posto che le differenti impostazioni, anche a livello valutativo, che caratterizzano il bilancio ordinario rispetto al bilancio abbreviato possono comportare risultati economici e quindi redditi imponibili o perdite fiscali di differente entità.

Comunicazioni Iva, cambio di rotta sul filo di lana

Brusco cambio di rotta da parte dell'agenzia delle Entrate - proprio in dirittura d'arrivo - sulle modalità di invio telematico della comunicazione liquidazioni periodiche Iva. Senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno spinto l'Agenzia a rivedere in corso d'opera le modalità di invio delle comunicazioni, come AssoSoftware prendiamo atto dell'inserimento della nuova modalità di trasmissione da portale web di file «zip» contenenti più comunicazioni.

Di conseguenza le modalità di invio delle comunicazioni Iva tramite il portale web «Fatture e corrispettivi» attualmente disponibili (dal 16 maggio 2017) per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, FiscOnline o Spid, sono le seguenti:

- singole comunicazioni (file Xml) firmate elettronicamente, con certificato qualificato oppure con certificato emesso dall'agenzia delle Entrate, oppure ancora "sigillate" tramite l'apposita funzionalità disponibile sul sito;
- file «zip» non firmato, contenente al suo interno le comunicazioni di più contribuenti (più file Xml) ciascuna firmata con certificato qualificato oppure con certificato emesso dall'agenzia delle Entrate;
- file «zip» firmato digitalmente, contenente al suo interno le comunicazioni di più contribuenti (più file Xml) anche non firmate singolarmente.

Tale firma sui file contenenti le comunicazioni deve essere, in alternativa:

- di tipo «qualificato» (firma digitale conforme alle specifiche Agid) apposta con smart card (o strumento similare);

- basata sui certificati rilasciati dall'agenzia delle Entrate (denominata «firma Entrate») ed apposta con una nuova funzionalità disponibile sulla piattaforma «Desktop telematico» che permette, analogamente a quanto succede per la funzione di autentica, di operare con un'unica operazione su uno o più file selezionati.

È condivisibile la scelta di aggiungere alle modalità di invio già previste anche la modalità di trasmissione da portale web di file «zip» contenenti più comunicazioni. Sebbene sarebbe stato preferibile conoscere questa impostazione fin dall'inizio, è innegabile che una possibilità in più a disposizione dei contribuenti, ma soprattutto degli Intermediari, non può che essere vista in modo positivo, in quanto, perlomeno, permette di affrontare questa prima scadenza (seppur prorogata) con un po' più di tranquillità, dando il tempo ai clienti di valutare attentamente pro e contro della soluzione pubblica, rispetto alle funzionalità messe a disposizione dalle software house ed integrate nei sistemi gestionali, proviamo ad approfondire la questione.

L'invio da portale trascina con sé una serie di ulteriori attività che gli intermediari attrezzati con soluzioni integrate nei software gestionali possono dimenticare, in quanto supportati da funzioni automatiche di invio in grado di gestire l'intero processo senza alcuna manualità.

Ci riferiamo in particolare:

- in prima battuta, alla necessità di esportare i flussi «zip» dalla procedura gestionale verso la postazione in cui è installato il desktop telematico per il controllo e la firma dei file;

- poi ancora per l'invio vero e proprio da effettuarsi utilizzando quasi sempre le credenziali Entratel o FiscOnline, accedendo al portale tramite il browser;

- alla manualità richiesta nel scegliere il percorso corretto all'interno del portale e quindi all'upload del flusso;

- ma soprattutto al recupero delle ricevute, che saranno rilasciate una per ciascuna comunicazione Iva inviata, indipendentemente dall'inserimento o meno delle stessa all'interno di un file «zip» contenente anche altre comunicazioni, e l'abbinamento delle stesse con la dichiarazione di partenza (da effettuarsi sulla base del nome del file Xml attribuito a ciascuna comunicazione in fase di generazione del flusso).

È chiaro, quindi, che se si considera la nuova modalità di invio massiva da portale web come un'ulteriore possibilità, da sfruttare in caso di "emergenza" nel caso dovessero sorgere dei problemi di qualsiasi genere durante l'invio automatico, ciò è sicuramente positivo e apprezzabile.

Tuttavia il rischio, come spesso accade in molte attività manuali - in particolare in quelle in cui per l'operatore non vi è un significativo vantaggio personale, se non quello di far risparmiare del tempo al proprio datore di lavoro - è che, una volta «imparato il giro», non si voglia in nessun modo modificarlo per non rischiare di comprometterne il risultato. Con la conseguenza di continuare per anni a effettuare operazioni manuali, lente e ad alta rischiosità di errore, quando la soluzione informatica è già disponibile nella procedura e semplicemente si preferisce non utilizzarla.

Come AssoSoftware sottolineiamo che, in questo repentino cambio di rotta, c'era l'opportunità, da parte dei tecnici dell'agenzia delle Entrate di Sogei, di un confronto preventivo con i nostri esperti. Un peccato averla persa, considerando che gli ambiti di incontro e confronto con le software house sono ben strutturati, si pensi ai convegni AssoSoftware (di cui si trova ampia documentazione, anche storica, su www.assosoftware.it) nei quali si sono più volte evidenziate le criticità del sistema tecnologico adottato, molto potente ma allo stesso tempo più articolato e complesso, e suggerita, senza successo, l'adozione di soluzioni tecnologiche aggiuntive come ad esempio quella del Sistema tessera sanitaria (Sts), molto più fruibile e altrettanto sicura.

La decisione di adottare in extremis un'ulteriore variante nelle modalità di trasmissione, in un ambito tecnologico dove era naturale e ovvia la necessità di una nostra interazione tecnica, meritava confronto reale: va bene la soluzione adottata, ma si poteva fare meglio non solo a livello tecnologico, ma anche e soprattutto a livello di comunicazione con i contribuenti e gli intermediari.

Comunicazioni Iva, firmato il Dpcm: proroga al 12 giugno, per i Commercialisti è tardiva e insufficiente

Alla fine è arrivato il «comunicato-legge» a placare le (legittime) preoccupazioni di professionisti e imprese che in queste ore si stavano interrogando sulla sorte del decreto di proroga del primo appuntamento con la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva. Una proroga anticipata ormai dieci giorni fa ma che tardava a materializzarsi in un provvedimento "tangibile" per gli operatori preoccupati dall'avvicinarsi del termine del 31 maggio.

Così ci ha pensato il Mef con una nota ufficiale a far sapere che per lo slittamento del termine a lunedì 12 giugno è già tutto fatto. «Il differimento è contenuto nel Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze - scrivono dagli uffici di via XX settembre - Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».

Oltre all'invio dei dati delle liquidazioni con periodicità trimestrale, c'è infatti anche un altro adempimento: la trasmissione delle informazioni delle fatture ricevute ed emesse. Adempimento che solo per il 2017 il Milleproroghe ha reso semestrale, con il primo invio in scadenza il prossimo 18 settembre e il secondo a fine febbraio 2018. E non si è fatta attendere la risposta del presidente dei commercialisti **Massimo Miani** che ha definito la **proroga «tardiva e insufficiente»**. Secondo il numero uno del Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti) «siamo di fronte all'ennesimo caso di una proroga che giunge, attraverso un comunicato stampa, a poco più di 48 ore dalla scadenza prefissata. Una situazione che è ormai diventata la norma nei rapporti tra amministrazione fiscale e professionisti, in aperta e costante violazione di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente. L'incertezza sta diventando l'emblema del nostro sistema fiscale».

«Viste tutte le difficoltà che questo nuovo, ennesimo adempimento ha generato e dai commercialisti immediatamente segnalate - sostiene Miani - una proroga di soli 12 giorni appare del tutto insufficiente». Il riferimento è al fatto che «l'implementazione delle procedure per l'effettuazione del nuovo adempimento ha richiesto oltre cinque mesi di tempo, tant'è che il modello di comunicazione con le relative istruzioni e le specifiche tecniche di trasmissione telematica sono state approvate dall'agenzia delle Entrate solo il 27 marzo 2017». A suo avviso, poi, «i software di compilazione e di controllo necessari per l'invio delle comunicazioni sono stati messi a disposizione sul sito internet delle Entrate soltanto dopo la prima decade di maggio, lasciando dunque a imprese e professionisti soltanto quindici giorni di tempo a disposizione per la materiale esecuzione dell'adempimento». Non essendo "veicolabili" all'agenzia delle Entrate tramite il canale di trasmissione Entratel, «c'era bisogno di maggiore -spiega il presidente dei commercialisti - tempo a disposizione per "familiarizzare" con le nuove modalità di trasmissione telematica e per consentire ai professionisti di assolvere agli incarichi ricevuti con la dovuta diligenza professionale».

Associazioni sul piede di guerra: è il momento della protesta

«Gli impegni non rispettati ci vedono costretti a pensare a delle azioni di protesta contro un'amministrazione non rispettosa del lavoro e della dignità altrui, dei cittadini e delle imprese. Mal riposta è stata la fiducia concessa dalle associazioni sindacali dei commercialisti alle promesse del viceministro Casero». Le associazioni dei commercialisti **Adc, Aidc, Anc, Ungdcec** sul piede di guerra contro il viceministro dell'Economia, Luigi Casero.

«L'elenco dei provvedimenti introdotti, assurdi e mortificanti per imprese e professionisti - continua la nota diffusa in serata - è lungo. Non solo alcuni nuovi adempimenti paiono inadeguati ad ottenere un vero recupero dell'evasione, ma l'agenzia delle Entrate si è dimostrata impreparata a riceverli. Prova ne sia il ripetutamente annunciato provvedimento di proroga dell'invio trimestrale delle comunicazioni Iva, dovuto all'inadeguatezza del sistema di ricevimento, che solo oggi, a due giorni dalla scadenza, accompagnato da delucidazioni oscure e contraddittorie, è dato per firmato e in corso di pubblicazione. Da dimenticare anche la mini rimessione nei termini dell'invio delle dichiarazioni annuali Iva (solo per quest'anno anticipate a febbraio) per malfunzionamento del sistema informatico. Ne va, purtroppo, della credibilità del ministero e dell'Agenzia. Come possono, le

istituzioni, pretendere il rispetto dei contribuenti se esse stesse mancano di rispetto ai cittadini? Il fisco amico è una chimera, un ossimoro. Il dialogo con il ministero si è interrotto e l'incertezza e la vaghezza sono il vessillo del sistema fiscale italiano. Passiamo a riscuotere la cambiale. E stavolta non saranno solo prove generali di mobilitazione. **Siamo costretti a dare corso ad azioni. Non è più tempo per concessioni di fiducia, è tempo per la protesta».**

Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche

L'Agenzia delle Entrate, nella serata del 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL n. 78/2010). I principali chiarimenti forniti sono i seguenti:

- operazioni soggette a inversione contabile: il rigo VP2 (Totale operazioni attive) deve essere compilato dal solo cedente o prestatore con la base imponibile IVA dell'operazione. Il cessionario o committente, invece, è tenuto a indicare la base imponibile nel rigo VP3 (Totale operazioni passive) e l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile) e, se detraibile, nel rigo VP5 (IVA detratta);
- operazioni soggette a split payment: il cedente o prestatore indica la sola base imponibile IVA nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) senza considerare l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile);
- esonero dall'invio della comunicazione in totale assenza di dati registrati nel trimestre: tale situazione si verifica, per esempio, qualora il contribuente non abbia effettuato, nel trimestre, alcuna operazione attiva o passiva e non debba dare evidenza di un credito riportato dal periodo precedente;
- credito dell'anno precedente: nel rigo VP9 (Credito anno precedente), con riguardo al mese di gennaio, non deve essere indicato l'intero credito del periodo d'imposta 2016, se il soggetto passivo non vuole utilizzarlo interamente nella relativa liquidazione periodica IVA.

Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero

In merito al regime dei lavoratori "impatriati" di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, la circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 chiarisce che per l'anno di imposta 2016 la norma riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%. A partire dal 2017, invece, l'agevolazione è stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta al 50%.

Con riferimento ai requisiti soggettivi necessari per accedere all'agevolazione, la circolare distingue tra:

- "manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione" (art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015);
- "impatriati in possesso di laurea" (art. 16 co. 2 del DLgs. 147/2015);
- "lavoratori autonomi impatriati" (art. 16 co. 1-bis del DLgs. 147/2015).

Scambio di informazioni, effetto-domino sui delegati ai conti black list

La sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-682/15 in materia di richieste di scambio di informazioni per fini fiscali fornisce spunti anche nell'ottica delle future richieste di scambio di informazioni che l'Italia potrebbe avviare nel tentativo di scovare i capitali all'estero degli italiani non dichiarati al Fisco.

La Corte di giustizia, tra i vari aspetti affrontati, si concentra anche sulla nozione di «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste di cui alla direttiva comunitaria 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, che tuttavia ha carattere trasversale: è infatti utilizzata in tutte le altre norme in materia di scambio di informazioni su richiesta, sia nel modello di convenzione Ocse e nelle convenzioni bilaterali ad esso ispirate, non ultima la convenzione Italia-Svizzera come modificata dal Protocollo del 23 febbraio 2015 e il Tiewa Italia-Principato di Monaco del 2 marzo 2015, sia nella Multilateral convention on mutual administrative assistance in tax matters della quale sono firmatari oltre 100 Stati tra cui l'Italia. Pertanto, i principi statuiti dai giudici comunitari potrebbero avere una rilevanza più ampia.

Secondo la Corte di giustizia, spetta all'autorità richiedente valutare, in base alle circostanze, la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste (paragrafo 70), con un margine discrezionale che rende la portata della verifica da parte dell'autorità interpellata piuttosto limitata (paragrafo 76), dovendo quest'ultima, in linea di principio, avere fiducia nell'autorità richiedente e presumere che la richiesta di informazioni sottoposta sia conforme al diritto nazionale dell'autorità richiedente e necessaria ai fini della sua indagine, e non potendo sostituire la propria valutazione dell'eventuale utilità delle informazioni richieste a quella dell'autorità richiedente (paragrafo 77). Tuttavia, se necessario, l'autorità interpellata può domandare all'autorità richiedente gli elementi informativi complementari che siano necessari per escludere, dal suo punto di vista, l'assenza manifesta di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste (paragrafo 81), cosicché la verifica svolta dall'autorità interpellata non si limita ad un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta ricevuta, ma può consentire alla stessa di assicurarsi che le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell'identità del contribuente coinvolto e delle esigenze dell'indagine in questione (paragrafo 82). Sulla scorta dei principi sopra delineati, benché sia chiaro e incontestato che spetta all'autorità richiedente la valutazione circa la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l'autorità interpellata potrebbe eccepire l'assenza di prevedibile pertinenza di eventuali informazioni richieste riguardo a soggetti diversi dal contribuente per il quale è operata la richiesta. Si pensi a richieste relative a determinati contribuenti per relazioni bancarie intrattenute nello Stato interpellato, nelle quali dovessero essere richiesti anche i nominativi di soggetti aventi procura generale ad operare sui conti del contribuente o che siano titolari dei conti sui quali il contribuente avesse procura ad operare: lo Stato interpellato potrebbe eccepire l'assenza di prevedibile pertinenza di tali informazioni rispetto al contribuente coinvolto e rispetto all'applicazione della legge italiana, ben potendo tali altri soggetti non essere fiscalmente residenti in Italia.

Utali di fonte estera non qualificati

Si evidenziano alcune criticità nelle modalità di dichiarazione dei dividendi esteri "non qualificati" percepiti direttamente dalle persone fisiche, senza l'intervento di una banca residente per la relativa riscossione.

Sebbene, infatti, in base ai principi generali che regolano la materia, l'imposta sostitutiva del 26%, da liquidare nel rigo RM12 del modello REDDITI 2017 PF, dovrebbe avere quale base imponibile il dividendo assunto al netto delle imposte assolute all'estero, le istruzioni al modello di dichiarazione prevedono di indicare l'importo dell'utile al lordo delle ritenute subite all'estero.

Voucher, trasporti, bail-in: ecco i principali ritocchi alla manovra correttiva

Ecco quali sono i ritocchi più rilevanti alla manovra correttiva (D.L. n.50/2017) messa a punto dall'esecutivo e modificata in Parlamento:

Voucher: arrivano i libretti famiglia

I libretti famiglia e il contratto di prestazione occasionale per le piccole imprese sostituiranno i voucher. L'ok alla riformulazione dell'emendamento Di Salvo proposta dal relatore, introduce per le microimprese sotto i 5 dipendenti un nuovo contratto di lavoro. Nuovi tetti per le prestazioni occasionali: 5mila euro per ciascun lavoratore e datore, con un ulteriore limite di 2.500 euro l'anno per le prestazioni al singolo datore.

ACE: dietrofront sui cinque anni

Dietrofront sulla riduzione a cinque anni del periodo di riferimento su cui determinare l'Ace (aiuto alla crescita economica). La commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento a firma Sergio Boccadutri (Pd) che corregge il testo iniziale della manovra e rimodula il coefficiente di remunerazione del capitale dall'ottavo periodo di imposta fissandolo all'1,5%, mentre per il 2017 sarà dell'1,6%.

Tassa Airbnb: il rappresentante fiscale

Anche i portali online di diritto straniero faranno da sostituti d'imposta per la cedolare secca al 21% sugli affitti brevi, la cosiddetta tassa Airbnb. Il soggetto «privo di stabile organizzazione in Italia» sarà obbligato a nominare un

«rappresentante fiscale» per riscuotere le imposte da versare. Arriva anche la possibilità per i Comuni di introdurre o rimodulare la tassa di soggiorno.

Acquisto casa dopo la ricostruzione

Anche chi acquista una casa demolita e ricostruita nelle aree ad alto rischio sismico potrà usufruire del sismabonus, cioè la detrazione al 75% in 5 anni con tetto a 96mila euro per la messa in sicurezza antisismica. L'agevolazione è estesa in caso di acquisto di casa dopo «demolizione e ricostruzione di interi edifici» se i lavori avvengono «nelle zone a rischio sismico 1».

Bail-in: esclusione fondi pensione

Un primo emendamento che sarà votato domani punta ad escludere i fondi pensione dalle regole del bail-in: le associazioni e le fondazioni restano titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione. Un altro ritocco a firma Vignali punta, invece, a facilitare da parte di banche e intermediari finanziari la cartolarizzazione dei crediti deteriorati: la norma guarda soprattutto allo stock degli Npl.

Alberto Bonfiglio
Michela Bonfiglio
Studio Severgnini

DLgs. attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio

In relazione al nuovo DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. di attuazione della direttiva 2015/849/UE, gli Autori evidenziano, tra l'altro, come:

- ogni prestazione professionale – senza tenere conto del valore dell'operazione – va a determinare gli obblighi di adeguata verifica, a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro, ma anche dalla patrimonialità intrinseca dell'operazione;
- gli Ordini professionali vengono considerati "Organismi di autoregolamentazione", come tali legittimati ad emanare disposizioni di attuazione per gli adempimenti dei relativi iscritti (regole sottoposte ad un preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria);
- a fronte dell'abrogazione dell'archivio unico (cartaceo e informatico), viene richiesto ai destinatari del decreto di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni;
- alla luce del combinato disposto degli artt. 34 co. 3 del nuovo DLgs. 231/2007 (in tema di disposizione specifiche) e 9 del DLgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE (recante le disposizioni finali), peraltro, sembrerebbe possibile mantenere per i prossimi mesi le attuali modalità operative, con conseguente registrazione nell'attuale archivio unico.

Crediti, debiti e titoli: rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato

L'Autore analizza le implicazioni fiscali conseguenti all'adozione del criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione di crediti, debiti e titoli.

Sotto il profilo soggettivo, occorre evidenziare che:

- l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni, mentre sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese;
- il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato laddove i suoi effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Tanto premesso, fino ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in data precedente all'1.1.2016, gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti potevano essere rilevati a Conto economico tra i costi per servizi oppure potevano essere capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzati in base alla durata dei relativi finanziamenti.

In entrambi i casi, tali oneri assumevano rilevanza ai fini IRAP.

Nel vigente quadro normativo, in caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, gli oneri in esame sono rilevati a Conto economico tra le componenti di natura finanziaria e, quindi, sono esclusi dalla determinazione della base imponibile IRAP.

In tal modo, anche ai fini fiscali, assume rilievo la natura sostanziale dell'operazione rispetto alla sua configurazione giuridico-formale.

Rideterminazione del valore della partecipazione, valida solo per la donazione

In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, il donante sfrutta il nuovo valore mentre l'erede deve guardare al valore determinato in sede di successione. Attraverso la legge di Bilancio per il 2017, n. 232 del 2016, sono stati nuovamente riaperti i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni qualificate e non qualificate, detenute da soggetti persone fisiche non in regime d'impresa, purché non negoziati in mercati regolamentati.

L'imposta sostitutiva, da applicare sul valore attribuito alla partecipazione detenuta alla data del 1° gennaio 2017, è dovuta nella misura dell'8 per cento, per la partecipazione sia qualificata che non qualificata e va redatta una perizia entro la data del 30 giugno prossimo.

Uno dei temi interessanti, con riferimento alla agevolazione in commento, è quello che riguarda il «trasferimento» del nuovo valore in capo al dante causa e nel caso di successione o donazione. Mentre, infatti, non vi è ovviamente alcun dubbio in caso di cessione della partecipazione, che cosa accade in capo all'erede o al donatario quando ricevono la partecipazione?

Per quanto riguarda la successione, è stato chiarito dall'amministrazione finanziaria che l'erede deve fare riferimento al valore della partecipazione determinato e indicato in sede di dichiarazione di successione, salvo, naturalmente, eventuale rettifica dell'ufficio dell'agenzia delle Entrate che provveda a determinare un valore diverso, a nulla rilevando il valore rideterminato dal *de cuius*.

Si ricorda, sempre in tema di passaggio successorio, che anche se non risulta dovuta l'imposta di successione – per non superamento degli importi minimi previsti per l'applicazione della stessa (c.d. franchigia) – l'avente causa deve assumere quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, quello comunque dichiarato ai fini dell'imposta di successione. Se, invece, la partecipazione «trasferita» dal *de cuius* all'erede risulta essere esente da imposta di successione, allora il costo fiscalmente riconosciuto in capo a quest'ultimo è il valore normale del titolo alla data di apertura della successione.

Passando alla seconda ipotesi, ossia a quella della donazione, può accadere che il soggetto che pone in essere la rideterminazione del valore della partecipazione, sia essa qualificata o meno, decida in un momento successivo di donare, in tutto o in parte, tale partecipazione a un soggetto terzo, sia esso familiare o meno. Anche in tale ipotesi ci si chiede se il donatario può assumere il valore rivalutato dal donante, sfruttando una delle norme di rivalutazione che nel tempo si sono succedute.

L'articolo 68, del Tuir, al comma 6, stabilisce, in merito alle modalità di determinazione della plusvalenza che «nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante».

Come è stato chiarito già a suo tempo dall'agenzia delle Entrate con le circolari 165/E del 1998 e 52/E del 2004, il donatario assume, quale costo fiscalmente rilevante al fine della determinazione della plusvalenza ceduta, «il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso».

Da questo ragionamento ne deriva che, in caso di rideterminazione del valore della partecipazione da parte del donante prima della donazione, anche il donatario può assumere come valore, al momento della cessione, quello rivalutato.

Sanzioni amministrative: novità del DLgs.231/2007, favor rei

Ai sensi dell'art. 69 del nuovo DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. di attuazione della direttiva 2015/849/UE, nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

Se ne dovrebbe desumere che, se l'illecito amministrativo è stato commesso ante riforma e la legge posteriore è più favorevole rispetto a quella vigente al momento in cui la violazione è stata commessa, si dovrebbe applicare quest'ultima. Sarebbe stata, peraltro, opportuna una migliore formulazione, stante la regola generale

secondo la quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati.

Nella individuazione della legge vigente all'epoca della commessa violazione, inoltre, si dovrà tenere conto del fatto che il DLgs. 8/2016 ha trasformato in illeciti amministrativi le condotte in materia di (in)adeguata verifica della clientela e di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati, nonché il caso di assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione.

Profili penali: novità del DLgs. 231/2007

Il DLgs. di attuazione della direttiva 2015/849/UE prevede la depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 55 co. 4 del DLgs. 231/2007 (sull'omessa effettuazione delle prescritte comunicazioni da parte degli organi di controllo di soggetti "destinatari" della disciplina antiriciclaggio).

Ai sensi dei nuovi artt. 59 co. 1 e 63 co. 5 del DLgs. 231/2007, infatti, ciascun componente degli organi di controllo (tra i quali non figura più l'OdV) presso i soggetti destinatari sarà punito, rispettivamente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46 (comunicazione delle operazioni sospette e delle violazioni in materia di SOS, di identificazione e di conservazione, con delimitazione, per queste ultime, alle sole violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime) ovvero da 3.000 a 15.000 euro, nel caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 51 (comunicazione delle violazioni all'uso del contante).

In assenza di una specifica disposizione transitoria, le violazioni perpetrate anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina non dovrebbero essere sanzionabili neppure in via amministrativa (cfr. Cass. SS.UU. n. 25457/2012 e Cass. n. 44132/2015).

Determinazione della plusvalenza sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro

La Cassazione, con la sentenza 30.5.2017 n. 13571, ha affermato il carattere interpretativo e la valenza retroattiva della disposizione di cui all'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015 secondo cui, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.

Nel caso specifico, la disposizione è stata applicata nel corso del giudizio in cui era stato rilevato che l'atto impositivo traeva fondamento solo dalla definizione intervenuta ai fini dell'imposta di registro senza ulteriori motivazioni.

Eliminazione del criterio quinquennale per la determinazione della base ACE

Nell'ambito del Ddl. di conversione del DL 50/2017, per il quale è stata approvata la fiducia alla Camera, sono previste ulteriori modifiche in materia di ACE, con impatti anche sul calcolo dell'acconto IRES 2017.

È, infatti, prevista la sostituzione integrale dell'art. 7 del DL 50/2017 attualmente vigente, ripristinando il metodo originario di calcolo dell'ACE ed introducendo una nuova riduzione del rendimento nozionale. In particolare:

- ai fini del calcolo della base ACE, il termine di riferimento torna ad essere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (non più, quindi, il termine quinquennale);
- il coefficiente del rendimento nozionale è fissato in misura pari all'1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%) e all'1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).

La determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al 2017 deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota dell'1,6%.

Utilizzo del credito IVA dell'anno precedente

Nel modello di comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche, approvato con provv. 27.3.2017 n. 58793, l'eventuale credito IVA dell'anno precedente può essere indicato nel rigo VP9. A seconda dell'utilizzo del credito da parte del soggetto passivo IVA, questo deve essere indicato nei modi seguenti:

- se si intende utilizzare l'intero credito IVA in compensazione in F24, il relativo importo non deve mai essere esposto nel rigo VP9;
- se si intende utilizzare il medesimo credito, in tutto o in parte, nell'ambito delle liquidazioni IVA periodiche, esso può essere indicato nel rigo VP9 del periodo prescelto (non è necessario che il credito sia indicato nel modulo relativo alla prima liquidazione, mensile o trimestrale, dell'anno);
- se, successivamente all'utilizzo del credito nella liquidazione IVA, si intende "estromettere" il credito residuo per utilizzarlo in compensazione orizzontale, occorre indicare il relativo importo nel rigo VP9 con il segno "meno".

Si precisa che, una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale credito residuo dovrà essere riportato nel rigo VP8 del modulo del periodo successivo (in quanto credito del periodo precedente), e non più nel rigo VP9. Tale ultimo chiarimento è stato fornito con le risposte dell'Agenzia delle Entrate pubblicate il 26.5.2017.

Novità in materia di lavoro accessorio

Dopo l'abrogazione del lavoro accessorio da parte del DL 25/2017, uno degli emendamenti introdotti al Ddl. di conversione del DL 50/2017 reintroduce la possibilità di acquistare prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio:

- che in un anno civile danno luogo a compensi complessivi non superiori a 5.000 euro, per ciascun prestatore e utilizzatore, con riferimento, rispettivamente, alla totalità degli utilizzatori e dei prestatori e, fermo restando il limite di cui sopra, che non superano, per ciascun prestatore la soglia di 2.500 euro con riferimento alle prestazioni complessivamente rese nei confronti del medesimo utilizzatore;
- da parte di soggetti privati, per piccole prestazioni domestiche mediante un apposito "libretto famiglia", attraverso cui saranno erogati anche il c.d. "voucher baby sitting" e il contributo asili nido di cui all'art. 4 co. 24, lett. b) della L. 92/2012;
- da parte di micro imprese e, in alcuni casi, dalla Pubblica Amministrazione, grazie al contratto di prestazione occasionale.

§§§§§

La presente non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile ed immediata consultazione ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare in relazione alle esigenze specifiche.

A cura di:

Alberto Bonfiglio

Michela Bonfiglio